



Cripto-assets, i dubbi sulla regolarizzazione

Ambito Iva ancora senza regolamento

Roberto Tamburelli – La Settimana Fiscale n. 16/2023

La legge di Bilancio 2022 è finalmente intervenuta in materia di fiscalità diretta dei crypto-assets, estendendo la propria portata non solo alle critpo-valute ma a tutte le crypto-attività. Rimane da regolamentare l'ambito Iva. Permangono dubbi operativi ed interpretativi sia sulla regolarizzazione delle annualità passate che sulla operatività dal 2023 in poi.

La legge 197/2022 è intervenuta all'articolo 1, commi da 126 a 147, regolamentando finalmente la fiscalità diretta e stabilendo le regole per il monitoraggio dei crypto-assets.

In precedenza, vi era un totale buco normativo sull'argomento (se si eccettuano gli interventi fatti in ambito antiriciclaggio) e la pretesa impositiva dell'Agenzia si basava su documenti di prassi dalla stessa emessi e su una lettura ampliata di una sentenza della Corte di Giustizia del 2014 in ambito Iva.

Non ci soffermeremo sulla fondatezza delle posizioni passate della agenzia delle Entrate che daremo quindi per acquisite.

In passato l'Agenzia ha trattato in modo separato le crypto-valute dalle altre crypto-attività, sempre gestite da *block-chain* quali Aft, Nft, Token ecc. Ora **la legge parla di crypto-assets, unificando il trattamento fiscale** di tutte quelle che sono una «*rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito ...*» (*block-chain*). Di fatto il legislatore ha unificato assets che hanno la prevalente natura di mezzi di pagamento (crypto-valute) con altri che hanno funzioni di investimento o speculazione (molti Nft, Aft).

Imponibilità delle plusvalenze

Sempre in linea generale la nuova legge può rendere scomode da utilizzare le crypto-valute come mezzo di pagamento (soprattutto se si utilizzano carte di credito collegate al *wallet*): infatti, se il contribuente supera i 2.000 euro di reddito da crypto-assets nel singolo esercizio fiscale, le **eventuali plusvalenze** realizzate dalla loro "*cessione a titolo oneroso o permuta*" **diventano imponibili**. Quindi anche il loro utilizzo per l'acquisto di beni e servizi potrà generare materia imponibile. La plusvalenza sarebbe determinata dalla **differenza fra il valore del pagamento effettuato** (quindi dei beni/servizi acquistati) ed il **costo**

storico della cripto-valuta o frazione della stessa utilizzata per farlo e va calcolata **per ogni singola transazione**, anche di importo minimo, ad esempio per il pagamento di un caffè.

La legge 197/2022 opera solo nell'ambito della fiscalità diretta, **tralasciando completamente l'argomento Iva** e le numerose problematiche che continuano a rimanere irrisolte e che differiscono a seconda della natura e sostanza dei vari cripto-assets nonché alle caratteristiche soggettive di chi opera e di chi presta servizi relativi alle transazioni. Tali disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2023, quindi i nuovi criteri di tassazione e, in particolare, il disposto della neo-introdotta lettera c-sexies) dell'articolo 67 del Tuir regolamentano i redditi realizzati da tale data. La legge fa un **tentativo di attrazione a tassazione anche dei redditi conseguiti negli anni precedenti** stabilendo, al comma 127, che le plusvalenze passate «*si considerano realizzate ai sensi dell'art. 67 del Tuir*». Ora, al di là dei dubbi di legittimità sulla portata retroattiva di questo comma, bisogna chiedersi a quale delle cinque lettere in precedenza esistenti dell'articolo 67 si deve fare riferimento per determinare la tassazione di tali plusvalenze. Dobbiamo tornare alla posizione dell'Agenzia e applicare il comma c-ter) (pertinente per le sole valute estere) che ha condizioni ben precise (saldo posizione superiore a 51.645,69 per più di 7 giorni lavorativi), oppure alla lettera 5 quinquies)?

Regolarizzazione delle posizioni passate

La legge consente una **regolarizzazione delle posizioni passate**, sia per quanto riguarda le imposte che il monitoraggio **fino al 31 dicembre 2021** con pagamento di **aliquote forfettarie** ridotte. Di fatto ora si configurano tre diversi periodi sui quali i contribuenti dovranno valutare il da farsi: dall'ultimo anno accertabile fino al 31 dicembre 2021, l'anno 2022 e dal 1° gennaio 2023 in poi. Per le regolarizzazioni passate si potrà scegliere, in alternativa, se usufruire della **sanatoria cripto** o sfruttare l'ordinario **ravvedimento operoso**. Fino alla settimana scorsa era dubbio se si potesse anche beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 174-178, della legge consistente nella possibilità di pagare 1/18 delle sanzioni (ravvedimento speciale). Il testo della norma esclude la possibilità della "*emersione di attività finanziarie e patrimoniali*" estere. Il termine "*emersione di attività*" (non si parla di redditi) ritenevamo che si riferisse al divieto della sola regolarizzazione del monitoraggio, consentendo l'utilizzo dell'agevolazione invece per i redditi dalle stesse derivati. Il recente DI "Bollette" n. 34 del 30 marzo 2023, oltre a prolungare **al 30 settembre** il termine per l'adesione, fornisce all'articolo 19 un'interpretazione autentica della norma confermando, coerentemente con il testo della stessa, che l'accesso è consentito anche per la regolarizzazione dei redditi esteri (ed anche per Ivie ed Ivafe). La preclusione è quindi limitata alla sanatoria del solo monitoraggio (per la quale si potrà percorrere la strada del ravvedimento ordinario o, in caso di cripto-assets, di quello previsto dalla legge 197/2022: sanzione unica dello 0,5% dei valori emersi).



La regolarizzazione del passato presuppone la **definizione dei periodi ancora accertabili**. Questi, sia per i redditi che per l'RW, dipendono dal Paese di giacenza delle attività: *black-list* o no. Parimenti la determinazione delle sanzioni (semplici o raddoppiate per l'RW e maggiorate per i redditi) richiede la stessa analisi. Ad oggi non è chiaro come possa stabilirsi il Paese di ubicazione delle cripto-attività, posto che la *block-chain* è qualcosa di per sé incollocabile geograficamente. Lo stesso problema si ha con riguardo alle cripto-attività conservate in Italia: o su *exchanger* e *wallet* italiani o in proprio su PC o chiavette. Per queste ultime, la logica, presupporrebbe l'applicazione delle sanzioni ridotte e del riferimento al periodo più breve.

Quantificazione delle attività da regolarizzare

Problema rilevante è quello della quantificazione delle attività da regolarizzare. Per le cripto-valute si potrà utilizzare il valore indicato dagli *exchanger* presso i quali sono depositati i *wallets* o comunque riferirsi a questi nel caso di detenzione diretta. Ma nel caso degli Aft, Nft ed altre cripto-attività si dovrà indicare il **costo storico di acquisto o quello di mercato**? Per quest'ultimo non è sempre agevole la determinazione: si pensi ad un Nft creato in proprio da un contribuente e messo sulla *block-chain*: non vi è nessun valore di acquisto e nemmeno si può stimare un "valore normale". Lo stesso problema lo si ha nel momento in cui si desidera aderire alla rideterminazione dei valori al 1° gennaio 2023 pagando l'imposta sostitutiva del 14%. Per questa operazione forse sarebbe opportuno prevedere il ricorso ad una **perizia di un soggetto abilitato** (come avviene da anni per le quote societarie).

Regolarizzazione del quadro RW

In tema di regolarizzazione del quadro RW l'Agenzia dovrebbe chiarire se si deve risalire all'ultimo anno accertabile (5/10 anni addietro) oppure se l'obbligo sia considerato dovuto sola da Unico 2019 (redditi 2018), anno in cui per la prima volta è stato indicato nelle istruzioni ministeriali (peraltro solo con riferimento alle cripto-valute e non alla più ampia categoria dei cripto-assets).

I *wallet* hanno di norma una posizione in cripto ed una in fiat (USD, euro).

Ritengo che la posizione in fiat debba essere considerata slegata dalla parte cripto e trattata alla stregua di un qualsiasi altro **deposito bancario**: quindi se in USD o altra valuta estera bisogna fare attenzione a tassare le plusvalenze se si superano i limiti di cui alla lettera c-ter) dell'articolo 67 del Tuir.



Redditi conseguiti da soggetti residenti esteri su crypto-attività transate presso operatori italiani

Altra tematica aperta è quella dei redditi conseguiti da soggetti residenti esteri su crypto-attività transate o depositate presso operatori italiani. Il mancato coordinamento con l'articolo 23 pone il dubbio che queste attività siano da considerare "esistenti" nel nostro Paese e che quindi le plusvalenze siano tassabili in Italia a meno che il soggetto che le realizza non risieda in un Paese coperto da Convenzione che, come da articolo 13 Mod OCSE, preveda la tassazione esclusiva dei redditi nel Paese della residenza del percettore. Se così fosse, gli operatori nazionali sarebbero caricati dell'onere di ottenere tale certificazione, ogni singolo esercizio, da ciascun soggetto estero e diverrebbero poco competitivi per la clientela internazionale, che troverebbe più snello ed agevole operare con operatori residenti in Paesi che non prevedono la tassazione e tali adempimenti. Tecnicamente ritengo difficile sostenere che una crypto-attività, che è gestita da una *block-chain*, possa definirsi esistente in Italia.

Di parere contrario è però parte della dottrina più recente. In proposito sarebbe auspicabile una posizione dell'Agenzia che chiarisse che non si considerano esistenti nel nostro Paese le crypto-attività.

Fra l'altro, in caso contrario, ci sarebbe un conflitto con gli obblighi di monitoraggio: perché prevedere per le crypto-attività gestite da un operatore nazionale la compilazione dell'RW se le considero giacenti in Italia?

In tema di crypto-valute ad oggi non vi è ancora stata nessuna posizione in merito alla tassazione dei redditi derivanti dalle operazioni di "lending" che spesso vengono fatte dai soggetti che investono in tali strumenti. Questi dovrebbero rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 44.

In conclusione, ad oggi risulta in molti casi operativamente ancora difficile, nonostante il prezioso contributo fornito dal DI 34/2023, senza ulteriori chiarimenti o interventi normativi, procedere alla regolarizzazione delle posizioni passate e alla pianificazione della gestione della tassazione futura dei crypto-assets.

In Redazione: Paolo Di Gregorio